dossier

18 maggio 2021

Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 391

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 439

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA 5

Articolo 1, commi 1-2 e 6-9 *(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)* 7

Articolo 1, comma 2, lett. *a),* nn. *1, 2 e lettera f), n. 1 (Servizi digitali)* 18

Articolo 1, comma 2, lett. *a),* n. 3 *(Tecnologie satellitari ed economia spaziale)* 19

Articolo 1, comma 2, lett. *a*), n. 4 *(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati)* 21

Articolo 1, comma 2, lett. *b*) *(Eventi sismici 2009 e 2016)* 22

Articolo 1, comma 2, lettera *c),* nn. *1-4 e 7-9 (Interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti)* 23

Articolo 1, comma 2, lett. *c*), nn. 5 e 6 *(Strade sicure)* 25

Articolo 1, comma 2, lett. *c*), nn. 10-11 *(Efficientamento energetico e* Cold ironing*)* 27

Articolo 1, comma 2, lett. *c),* n. 12 *(Strategia Nazionale Aree interne)* 29

Articolo 1, comma 2, lett. *c),* n. 13 *(Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica)* 31

Articolo 1, comma 2, lettera *d*) *(Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali)* 32

Articolo 1, comma 2, lett. *e*) *(Interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute)* 36

Articolo 1, comma 2, lett. *f*) *(Transizione 4.0 e Accordi per l'Innovazione)* 38

Articolo 1, comma 2, lett. g*) (Edilizia penitenziaria)* 40

Articolo 1, comma 2, lett. *h) (Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo)* 41

Articolo 1, comma 2, lett. *i*) *(Finanziamenti in materia di ricerca sanitaria)* 43

Articolo 1, comma 2, lett. *l) (Piani urbani integrati)* 44

Articolo 1, commi 2, lett. *m*), 3, 4 e 5 *(Proroga Superbonus)* 45

Articolo 2 *(Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione)* 48

Articolo 3 *(Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0)* 51

Articolo 4 *(Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC)* .. 59

Articolo 5 *(Disposizioni finanziarie)* 62
Articolo 6 *(Entrata in vigore)* 67

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1-2 e 6-9
(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 1** dispone l'approvazione del **Piano nazionale per gli investimenti complementari**, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi **30,6 miliardi** di euro per gli anni dal **2021 al 2026** (**comma 1**).
Il **comma 2 ripartisce le risorse** del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale.
I **commi 6-7** disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi.
Il **comma 8** prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Il **comma 9** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del **Piano nazionale complementare**.

Il **comma 1** prevede l'approvazione del **Piano nazionale per gli investimenti complementari**, costituito al fine di **integrare,** con risorse nazionali, gli interventi del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile,
Il Piano viene dotato di complessivi **30.622,46 milioni** di euro per gli anni **dal 2021 al 2026**.
Come esposto nella Relazione tecnica, il profilo annuale del Piano è il seguente:

- 2.999,8 milioni di euro per l'anno 2021;
- 6.025,8 milioni per l'anno 2022;
- 6.750,1 milioni per l'anno 2023;
- 6.184,8 milioni di euro per l'anno 2024;
- 5.460 milioni di euro per l'anno 2025;
- 3.202 milioni di euro per l'anno 2026.

Si rammenta che il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR), presentato dal Governo Draghi il 30 aprile scorso, prevede investimenti pari a **191,5 miliardi** di euro, tra **sovvenzioni** (68,9 miliardi) e **prestiti** (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza per il periodo 2021-2016. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano Nazionale considera, **in aggiunta ai 191,5 miliardi** del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RFF), ulteriori **30,6 miliardi** provenienti dal **Fondo complementare** – quello approvato dall'articolo in esame, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso - e **13 miliardi** resi disponibili

dal Programma **React-EU** (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a **235,1 miliardi** di euro.

Il PNRR presentato dal Governo si articola in **6 Missioni:** 1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute – in piena coerenza con i **sei pilastri** del Programma *Next Generation EU (NGEU)* - suddivise in 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo.

Per ogni Missione sono indicati le **linee di investimento** e le **riforme settoriali** (in totale **49**) volte ad introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti.

Nel complesso delle risorse programmate con il PNRR (**235,12 miliardi**), il 30 per cento è destinato agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico (69,94 miliardi), il 21 per cento alla digitalizzazione (49,86 miliardi), il 14 per cento all'istruzione e alla ricerca (33,81 miliardi), il 13 per cento alle infrastrutture (31,46 miliardi), il 13 per cento all'inclusione e alla coesione e il 9 per cento alla salute (20,23 miliardi). Secondo quanto riportato nel Piano, il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno.

Il **comma 2** provvede alla **ripartizione** delle risorse del Piano nazionale complementare **tra le Amministrazioni centrali** competenti, con l'indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei **programmi** e degli **interventi** ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle **risorse** assegnate tra gli stessi interventi, per **singola annualità**.

Si sottolinea, al riguardo, che gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, anche sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee.

In sintesi, il comma 2 dispone l'assegnazione, su appositi **capitoli** dello stato di previsione di ciascun **Ministero**, di:

a) **1.750 milioni** di euro alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (tramite trasferimento di risorse dal Ministero dell'economia e delle finanze) per i seguenti programmi e interventi:

1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: **350 milioni** dal 2021 al 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: **250 milioni** dal 2021 al 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: **800 milioni** dal 2022 al 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 350 milioni dal 2022 al 2026;

b) **1.780 milioni** di euro dal 2021 al 2026 per il **Ministero dell'economia e delle finanze** per il seguente programma:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016;

c) **9.760 milioni** di euro per il **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus: **600 milioni** dal 2022 al 2026;
2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi: **800 milioni** dal 2021 al 2026;
3. Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità: 1.550 milioni dal 2021 al 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile: **200 milioni** dal 2021 al 2026;
5. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): **1.000 milioni** dal 2021 al 2026;
6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS): **450 milioni** dal 2021 al 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: **1.470 milioni** dal 2021 al 2026;
8. Aumento selettivo della capacità portuale: **390 milioni** dal 2021 al 2026;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: **250 milioni** dal 2021 al 2026;
10. Efficientamento energetico: **50 milioni** dal 2021 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (*Cold ironing*): **700 milioni** dal 2021 al 2026;
12. Strategia Nazionale Aree interne – Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade: **300 milioni** dal 2021 al 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: **2.000 milioni** dal 2021 al 2026.

d) **1.455,24 milioni** dal 2021 al 2026 per il **Ministero della cultura** riferiti al seguente programma:

1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

e) **2.387,41 milioni** di euro per il **Ministero della salute** riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Salute, ambiente e clima: **500 milioni** dal 2021 al 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: **1.450 milioni** dal 2021 al 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: **437,4 milioni** dal 2021 al 2026;

f) **6.880 milioni** di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per il **Ministero dello sviluppo economico** riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. "Polis"–Case dei servizi di cittadinanza digitale: **800 milioni** dal 2022 al 2026;
2. Transizione 4.0: **5.080 milioni** dal 2021 al 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: **1.000 milioni** dal 2021 al 2025;

g) **132,9 milioni di euro** per gli anni dal 2022 al 2026 per il **Ministero della giustizia** riferiti al seguente programma e intervento:

1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori;

h) **1.203,3 milioni** per gli anni dal 2022 al 2026 per il **Ministero delle politiche agricole e forestali** riferiti al seguente programma e intervento:

1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo;

i) **500 milioni di euro** per gli anni dal 2022 al 2026 per il **Ministero dell'università e della ricerca** riferiti al seguente programma e intervento:

1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

l) **210 milioni di euro** per gli anni dal 2021 al 2024 per il **Ministero dell'interno** riferiti al seguente programma e intervento:

1. Piani urbani integrati;

m) **4.563,6 milioni** di euro (di cui 910 milioni per l'anno 2023, 829,9 milioni per l'anno 2024, 1.439,9 milioni per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni per l'anno 2026) per le agevolazioni in materia di ***Ecobonus*** **e** ***Sismabonus,*** secondo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, *alla cui scheda si rinvia*.

Per **approfondimenti** relativi ai singoli programmi e interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale complementare, ai sensi delle **lettere da a) a**d **m)** del comma 2, ***si rinvia alle successive schede di lettura nel presente dossier.***

I successivi **commi 6 e 7** dell'articolo in esame recano disposizioni relative **all'attuazione** degli investimenti previsti dal Piano.

In particolare, il **comma 6** stabilisce che agli interventi ricompresi nel **Piano nazionale per gli investimenti complementari** si applicano, in quanto compatibili, le medesime **procedure di semplificazione e accelerazione,** nonché le **misure di trasparenza** e conoscibilità dello stato di avanzamento, **stabilite per il PNRR** e quelle per la eventuale **revoca** delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il **cronoprogramma** previsto dal comma 7.

Secondo quanto espressamente indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'obiettivo dell'integrazione tra il PNRR e il Fondo Nazionale complementare si realizza anche con la messa in opera di **strumenti attuativi comuni**. Sul piano generale, la fase di attuazione del PNRR si articola attraverso:

- la realizzazione di specifici interventi e delle necessarie **riforme**, cui provvedono, nelle rispettive competenze, le singole Amministrazioni centrali interessate (Ministeri), nonché le regioni e gli enti locali
  Al riguardo, si ricorda che tra le riforme orizzontali il PNRR prevede la riforma della PA: con un decreto-legge, da approvare a maggio 2021, saranno introdotte misure volte a eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese (c.d. misure

fast track). Tra le riforme abilitanti sono elencate, inoltre, misure di semplificazione e razionalizzazione della legislazione;

- il **coordinamento centralizzato** per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del Piano, attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, presso cui sarà istituita un'apposita struttura, che costituisce il punto di contatto con la Commissione europea;
- l'istituzione della **Cabina di Regia** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di garantire il monitoraggio dell'avanzamento del Piano, il rafforzamento della cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, e di proporre l'attivazione di poteri sostitutivi e le modifiche normative necessarie per l'implementazione delle misure del PNRR.

Al riguardo, nel PNRR, al fine di garantire la semplificazione dei processi di gestione, controllo, **monitoraggio** e rendicontazione dei progetti finanziati, e, contestualmente, aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, si prevede l'utilizzo del **sistema Informativo "ReGiS"** sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale sistema informatico è stato previsto dall'**articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge Bilancio 2021), al fine di fornire alla Commissione una "raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati", come previsto dall'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241.
Il sistema di monitoraggio rileva tutti i dati relativi all'attuazione del PNRR, sia a livello finanziario (spese sostenute per l'attuazione delle misure e le riforme), sia fisico (attraverso la rilevazione degli appositi indicatori), sia a livello procedurale. Nel sistema sono anche registrati i dati di avanzamento dei *Target* e *Milestone*. Le informazioni sono rilevate, a livello di dettaglio, da parte dei titolari degli interventi (Comuni, Regioni, Ministeri, altri Enti) e rese disponibili alle singole Amministrazioni responsabili di ciascuna misura che le validano e le inviano al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il sistema di monitoraggio ha la caratteristica di sistema "unitario" per le politiche di investimento a sostegno della crescita, in quanto rileverà anche i dati relativi all'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al PNRR, nonché i dati dei programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europei del ciclo 2021-2027 e dal Fondo di sviluppo e coesione nazionale.
Al sistema informatico di monitoraggio hanno accesso gli utenti delle Istituzioni nazionali coinvolte, nonché la Commissione Europea, l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO (Procura europea) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (EU) 2021/241.
È inoltre, garantito, in ottemperanza alle indicazioni formulate in sede parlamentare, la predisposizione di una **piattaforma digitale** per fornire un'adeguata **informazione** sullo stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR.

Il **comma 7**, ai fini del **monitoraggio** degli investimenti previsti dal Piano complementare, demanda ad un **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, da adottare **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il compito di individuare per ciascun intervento o programma gli **obiettivi iniziali, intermedi** (*milestone*) e **finali** (*target*), in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione

europea, sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Al riguardo, nella **Relazione tecnica** si sottolinea che l'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti procedurali si rileva tenendo conto che la **Commissione europea**, nell'ambito della riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come **obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa** in relazione al **Piano complementare**. Tale obiettivo verrà pertanto valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese; risulta quindi necessario "procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l'attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall'articolo 1, comma 1".

In merito, si rammenta che la dotazione finanziaria del Piano nazionale per gli investimenti complementari, autorizzata per gli anni dal 2021 al 2016 dal precedente comma 1, in quanto costituita da **risorse nazionali**, **consentirebbe** - con la possibile gestione di impegni contabili e di pagamenti, in base alle ordinarie regole di bilancio, anche in anni successivi al 2026 - l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un **orizzonte temporale più ampio** rispetto a quello previsto per gli interventi contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, i quali, in base alla relativa norma europea, devono essere completati entro il 31 agosto 2026[1].
Proprio per accelerarne l'attuazione, si sottolinea la necessità che il Piano complementare utilizzi le medesime procedure abilitanti del RRF, abbia *Milestones* e *Targets* per ogni progetto e che le opere finanziate siano soggette ad un attento monitoraggio al pari di quelle del RFF, sebbene per gli interventi del Piano complementare non risulti necessaria la rendicontazione a livello europeo.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi del Piano complementare aventi ad oggetto **opere pubbliche non previste nel PNRR**, le informazioni necessarie al monitoraggio saranno rilevate dalle **stazioni appaltanti** attraverso il **sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche** (MOP), ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011, previsto nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Negli altri casi, ovvero per gli interventi che interessano opere pubbliche previste dal PNRR, è utilizzata la citata **piattaforma ReGis**.

Al riguardo, si segnala che nel PNRR è espressamente indicato che il sistema di monitoraggio sull'attuazione del PNRR ha la caratteristica di sistema "unitario" per le politiche di investimento a sostegno della crescita, destinato pertanto a rilevare anche i dati relativi all'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al

[1] Cfr. l'articolo 18, comma 4, lettera *i)*, del regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

PNRR, nonché i dati dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027 e dal Fondo di sviluppo e coesione nazionale.

Il **comma 8** dispone che l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare, che sono soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi **previa autorizzazione della Commissione.**

Si valuti l'opportunità di un coordinamento formale tra "l'attuazione degli interventi" e il verbo al plurale "sono concessi".

> L'articolo 107, par. 1, del TFUE prevede che - **salvo deroghe** contemplate dai Trattati - **sono incompatibili** con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli **aiuti concessi** sotto qualsiasi forma **dagli Stati**, ovvero mediante fondi pubblici, **che**, favorendo talune imprese o talune produzioni, **falsino o minaccino di falsare la concorrenza**.
> L'articolo 107 stabilisce dunque i principi di carattere generale per l'integrazione della fattispecie di aiuto di Stato vietato[2], ma **il riconoscimento effettivo della loro incompatibilità è in capo alla Commissione**. Tale potere di accertamento è esercitato sulla base dell'articolo 108 TFUE e delle procedure applicative del Trattato stesso.
> L'**articolo 108 TFUE**, al **par. 1**, dispone che la Commissione procede con gli Stati membri all'**esame permanente** dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al **par. 2**, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno *ex* articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.
> In via generale, ai sensi dell'articolo 108, **par. 3**, i **progetti** diretti a istituire o modificare aiuti **devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile** perché presenti le sue osservazioni, e, dunque **il controllo della Commissione è *ex ante***. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2 sopra descritta. **Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione** alle misure progettate **prima** di una decisione finale in tal senso.
> Il Trattato comunque - all'articolo 108, **par. 4** - facoltizza la Commissione ad adottare **regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato** per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE[3], **che possono essere dispensate dalla procedura di notifica *ex ante***.

[2] In proposito, si rammenta che il paragrafo 2 dell'articolo 107 **dichiara "*ope legis*" compatibili** con il mercato interno e, al paragrafo 3 dell'art. 107 gli aiuti che **possono considerarsi compatibili** con il mercato interno. L'Unione ha deciso di definire come **impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica** (*cfr*. art. 1, della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003).

[3] Ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire **tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione** degli articoli

Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall'obbligo di notifica *ex ante* di determinate categorie di aiuti, quali, il cd. *GBER-General Block exemption Regulation* **Regolamento UE n. 651/2014** e il cd. ABER-*Agriculture Block Exemption Regulation* **Regolamento (UE) n. 702/2014**, nonché del Regolamento Reg. 1407/2013/UE **di esenzione** degli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE **"*de minimis*"** che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo (l'operatività dei regolamenti in questione è stata prorogata **sino** all'anno **2023** ed è anche in corso una procedura per l'estensione dell'ambito di applicazione del GBER, cfr. *infra*)[4].

La Commissione poi, utilizza per prassi, lo strumento della Comunicazione per elaborare "**linee guida agli Stati membri**" utili per delineare "gli schemi di **intervento pubblico nell'economia nazionale in particolari ambiti**", **considerati essenziali per le stesse politiche europee**, quali ad esempio quelli inerenti le PMI, l'ambiente e l'energia, l'agricoltura e le politiche di coesione.

• *Compliance* delle riforme e degli investimenti del PNRR con la disciplina sugli aiuti di Stato

La cornice normativa in materia di aiuti di Stato delineata dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea informa l'adozione e l'attuazione dei **progetti di investimento** e delle **riforme** contenute nei **Piani Nazionali di Ripresa e resilienza**. Dovrà infatti essere assicurato il **rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato** in tutti i casi in cui le Autorità nazionali, esercitando il proprio potere discrezionale nell'utilizzo delle risorse economiche provenienti dalla UE, adottino misure di vantaggio selettivo per soggetti che esercitano attività economica, ai sensi di quanto previsto dal TFUE. Tale principio è enunciato nel considerando n. 8 del Regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza Reg. 2021/241/UE) [5].

La Commissione europea, nelle apposite **Linee guida agli Stati Membri** (*Commission Staff Working Document – Guidance to Member State RRF - SWD(2021) 12 final Part 1*, pag. 18-19) afferma che i fondi dell'Unione, erogati (*channelled*) attraverso le autorità degli Stati membri, diventano risorse statali e possono costituire aiuti di Stato se sono soddisfatti i criteri di cui articolo 107, par. 1, del TFUE. In tal caso, e **in presenza di un aiuto di Stato, le misure devono essere notificate e approvate dalla Commissione prima che gli Stati membri possano concedere l'aiuto, a meno che tali misure non soddisfino le condizioni applicabili di un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)** che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (cfr. *supra*).

---

107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'obbligo di comunicazione (notifica) *ex ante* alla Commissione dell'aiuto da parte dello Stato membro, nonché le **categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura**.

[4] Per gli **aiuti cd. *de minimis***, il (Reg. 1407/2013/UE) è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il **massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari**. Per gli aiuti cd. *de minimis* nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/31/UE.

[5] Si rammenta, comunque, che fino al 31 dicembre 2021, sarà anche possibile concedere aiuti straordinari sulla base del "*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak* , che comunque impone la **preventiva notifica alla Commissione UE**.

La Commissione ha pubblicato diversi modelli di orientamento (*guiding templates*) per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro Piani nazionali di ripresa e di resilienza in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato.

Il 21 dicembre 2020 sono stati adottati **11 modelli di orientamento in materia di aiuti di Stato** che coprono diversi tipi di progetti di investimento in linea con le "iniziative faro europee" della Strategia annuale 2021 della Commissione per una crescita sostenibile.

Iniziative faro	Modelli di orientamento
POWER UP	Infrastrutture energetiche e dell'idrogeno
	Energia da fonti rinnovabili, compresa la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili
	Infrastrutture per generare e distribuire reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento
RENOVATE	Efficienza energetica degli edifici
RECHARGE & REFUEL	Punti di ricarica per auto elettriche e auto a idrogeno per i veicoli stradali
	Acquisto di veicoli a basse e a zero emissioni
	Altri modi di trasporto a basse emissioni
CONNECT	Dispiegamento e adozione di reti fisse e mobili ad altissima capacità, compresi 5G e reti in fibra ottica
MODERNISE	Digitalizzazione della pubblica amministrazione, compreso il settore sanitario
SCALE UP	Tecnologie innovative relative ai processori e ai semiconduttori
RESKILL & UPSKILL	Modernizzare e aggiornare l'istruzione e la formazione, tra cui le competenze digitali e la pertinente connettività

I modelli forniscono orientamenti settoriali su:

i) **casi in cui** la presenza di aiuti di Stato può essere esclusa e pertanto **non è necessaria una notifica preventiva** alla Commissione;

ii) **casi** in cui si configurerebbe un aiuto di Stato, ma non è necessaria alcuna notifica in quanto **la misura di aiuto rientra in un'esenzione per categoria**; e iii) **casi in cui** si configurerebbe un aiuto di Stato ed **è necessaria una notifica**, alla luce delle principali norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

L'11 febbraio 2021 la Commissione europea ha pubblicato **un ulteriore modello di orientamento** sugli aiuti di Stato per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei PNRR in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il sostegno alla **digitalizzazione** dei mezzi di informazione.

La Commissione ha affermato che i modelli di orientamento possono e saranno aggiornati, se del caso, una volta che la Commissione avrà una visione e una comprensione migliori del contenuto dei Piani nazionali per la ripresa degli Stati membri.

Quanto alla redazione dei PNRR, si evidenzia che nelle citate Linee Guida del 22 gennaio 2021, **la Commissione invita gli Stati membri a specificare nel PNRR, per ciascuna misura (riforme e investimenti), se**, a loro avviso:

- **il sostegno non costituirà un aiuto** di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE oppure se
- la riforma o l'investimento sarà finanziato sulla base di un **regime di aiuti** di Stato **esistente** che **rientra in un regolamento di esenzione per categoria**, in particolare il GBER, o approvato da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (fornendo il numero di riferimento di tale regime. Oppure, se

- la riforma o l'investimento **darà luogo a una nuova misura di aiuto** di Stato, si dovrà spiegare se essa sarà conforme alle condizioni di un regolamento di esenzione per categoria o del GBER(indicando quale articolo); oppure se
- la misura **richiede una notifica di aiuto di Stato**, un'indicazione di quando la misura sarà pre-notificata o notificata alla Commissione e dettagli sulla base di compatibilità prevista.

In caso di dubbi sull'esistenza di un aiuto di Stato o sulla compatibilità di una misura con le norme UE in materia di aiuti, lo Stato membro è invitato a contattare la Commissione e a **segnalarlo** nel progetto di Piano di ripresa e resilienza.

In ultima analisi, afferma la Commissione, **è dovere dello Stato membro notificare le misure di aiuto di Stato alla Commissione prima di concederle, in conformità con l'articolo 108, par. 3, del TFUE**. A questo proposito, **l'analisi degli aiuti di Stato effettuata dallo Stato membro nel PNRR non può essere considerata una notifica** di aiuti di Stato. Inoltre, **l'approvazione del PNRR non può essere intesa come una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato** sulla misura in questione.

Si evidenzia, infine, che, contestualmente all'adozione dei modelli di orientamento, la Commissione ha avviato una **procedura di consultazione per** una **modifica** ai fini di un'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del GBER - Regolamento generale di esenzione per categoria per consentire un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché di altri fondi dell'UE e **dei fondi nazionali** destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell'UE. Si tratterrebbe ad esempio, come rileva la stessa Commissione, di agevolare (escludendo dall'obbligo di notifica preventiva a date condizioni) gli investimenti previsti dal *green new deal* per il miglioramento dell'isolamento, dell'efficienza energetica o della digitalizzazione degli edifici, nella costruzione di reti di punti di ricarica per auto elettriche, nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) o nello sviluppo della banda larga.

Quanto all'applicazione temporale del GBER, il 2 luglio 2020 la Commissione l'ha **già prorogata di tre anni**, dunque, **fino al 2023**. Ugualmente prorogata di tre anni è stata la vigenza del Regolamento d*e minimis* .

Sono stati poi **prorogati di un anno, dunque, fino al 2021**:

- gli orientamenti in materia di **aiuti di Stato a finalità regionale** 2014-2020 (2013/C 209/01). A decorrere **dal 1° gennaio 2022** fino al 31 dicembre 2027 troveranno applicazione i **nuovi orientamenti** adottati con la **Comunicazione (2021/C 153/01)**;
- gli orientamenti sugli **aiuti di Stato** destinati a promuovere gli investimenti per il **finanziamento del rischio** (2014/C 19/04);
- **gli orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia** (2014/C 200/01);
- la **comunicazione** sulla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (**IPCEI**), (2014/C 188/02);
- la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE all'assicurazione del **credito all'esportazione** a breve termine (STEC) già modificata nell'attuale contesto pandemico (2012/C 392/01).

Contestualmente alla proroga sono stati apportati alcuni adeguamenti mirati a garantire la certa applicazione delle norme durante la crisi del coronavirus *(cfr.***Reg. n.**

2020/972/UE pubblicato in GUUE del 7 luglio 2020, **Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020**).

Con la successiva Comunicazione della Commissione 2020/C 424/05, pubblicata in GUCE l'8 dicembre 2020, gli orientamenti in materia di **aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali** 2014-2020, sono stati **prorogati** di due anni, dunque **al 31 dicembre 2022**, e anch'essi adeguati per tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19.

La Commissione europea ha messo a disposizione un **Tabella** che indica il calendario **delle prossime revisioni alla disciplina sugli aiuti di Stato** (**disponibile qui**).

Il **comma 9**, infine, **reca la quantificazione** degli **oneri** derivanti dall'attuazione dell'**articolo 1**, determinati in 3.055,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, di cui si **prevede la copertura complessiva ai sensi dell'articolo 5**.

In merito alla formulazione del comma 9, si segnala che gli oneri indicati per il 2021 non risultano corrispondenti – presumibilmente per un refuso - a quelli derivanti dall'articolo 1, come quantificati nel prospetto degli effetti finanziari delle norme, sulla base degli effetti determinati dal comma 1 e dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 medesimo.

Articolo 1, comma 2, lett. *a),* nn. *1, 2 e lettera f), n. 1*
(Servizi digitali)

L'**articolo 1, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2** e **lettera f), n. 1** determinano le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi **1,4 milioni** di euro, al finanziamento, rispettivamente, di:
Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 mila euro);
Servizi digitali e competenze digitali (250 mila euro);
Polis – Case dei servizi digitali (800 mila euro).

Lo stanziamento è distribuito come segue.

Anno	*Servizi digitali e cittadinanza digitale*	*Servizi digitali e competenze digitali*	*Polis – Case dei servizi digitali*
2021	50,00	0,73	0,00
2022	100,00	46,81	125,00
2023	100,00	26,77	145,00
2024	50,00	29,24	162,62
2025	40,00	94,69	245,00
2026	10,00	51,76	122,38
Totale	**350,00**	**250,00**	**800,00**

Si tratta di risorse che affiancano quelle, pari a 9,75 mld di euro, stanziate dal PNRR a valere sulla Missione 1 *Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*, Componente 1 *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA*. Tali risorse aggiuntive si riferiscono prevalentemente all'investimento 1.4 *Servizi digitali e cittadinanza digitale,* afferente alla **Digitalizzazione della PA.**

L'investimento 1.4 è finalizzato allo sviluppo dell'offerta di servizi digitali delle PA in favore di cittadini, residenti e imprese, in linea con gli obiettivi del "Digital Compass" dell'Europa, secondo cui entro nel 2030 i principali servizi pubblici saranno disponibili online.
In primo luogo, si intende rafforzare ed estendere servizi già esistenti quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA), piattaforma AppIO. Inoltre, si prevede di introdurre nuovi servizi, quali la Piattaforma unica di notifiche digitali e la sperimentazione in ambito mobilità (Mobility as a Service) per migliorare l'efficienza dei sistemi di trasporto urbano.
Si punta, entro il 2026, a rendere disponibili on line l'80% dei principali servizi pubblici e a dotare di CIE/SPID il 70% della popolazione.

Articolo 1, comma 2, lett. *a)*, n. 3
(Tecnologie satellitari ed economia spaziale)

L'**articolo 1, comma 2, lett. *a)* n. 3** destina alle **tecnologie satellitari ed economia spaziale**, risorse nazionali complementari pari a **65,98 milioni** di euro per l'anno **2022**, **136,09 milioni** di euro per l'anno **2023**, **202,06 milioni** di euro per l'anno **2024**, **218,56 milioni** di euro per l'anno **2025** e **177,31 milioni** di euro per l'anno **2026**.

Per gli interventi del PNRR relativi alle tecnologie satellitari ed economia spaziale vengono dunque stanziate **risorse nazionali complementari** pari a **complessivi 800 milioni** nel **periodo 2022-2026**, che si aggiungono alle risorse RRF pari a 1.487 milioni di euro nello stesso periodo.

Nell'anno 2016 è stato adottato il "**Piano Strategico nazionale *Space economy* "**, volto a potenziare i sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei territori e dello spazio extra-atmosferico e a rafforzare le competenze nazionali in materia. Il Piano si articola in **5 linee programmatiche**, in linea con le iniziative condotte a livello europeo e con l'obiettivo di valorizzarne al massimo l'impatto a livello interno:

- Telecomunicazioni satellitari a bassa latenza per servizi istituzionali e governativi (***Mirror GovSatCom***)
- Supporto alla partecipazione nazionale a GALILEO (**Mirror Galileo**)
- Infrastruttura **Galileo PRS**
- Supporto a Copernicus (***Mirror Copernicus)*** - Osservazione della Terra
- **Esplorazione spaziale** e sviluppi tecnologici connessi.

Le **risorse stanziate dal PNRR** copriranno una **quota degli investimenti** definiti per **alcune linee di intervento** del Piano *Space economy*, quali *SatCom*, Osservazione della Terra, *Space Factory*, Accesso allo Spazio, *In-Orbit Economy, Downstream.*

Il sostegno finanziario trova allocazione all'interno della **Missione n. 1** (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), **Componente 2** "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", **Investimento 4**: **Tecnologie satellitari ed economia spaziale**, cui sono ascritti **1,49 miliardi** di **euro**. Secondo quanto risulta dagli allegati al PNRR, le risorse RRF (**prestiti-*loans***), saranno ripartite a sostegno delle diverse iniziative come segue (nella Tabella è indicato anche il tempo di realizzazione dell'investimento "*relevant time period*").

INIZIATIVE	PERIODO		RISORSE					
			TOTALE (*loans*)	IMPORTO A VALERE SU RRF(mln euro)				
				RIPARTITO PER ANNUALITA'				
				2022	2023	2024	2025	2026
Satcom Initiative	1/01/2021	30/06/2026	**385**	30	70	80	120	85
Earth Observation	1/01/2021	30/06/2026	**417**	20	0	50	50	80
Space Factory	1/01/2021	30/06/2026	**235**	20	0	70	45	100
In-Orbit Economy	1/01/2021	30/06/2026	**450**	10	15	45	50	30
Altro **Tecnologie satellitari e Space Economy**	n.d	n.d	**517**	0	0	67	100	350
Totale Investimento 1.4			**1.487**	**80**	**85**	**312**	**365**	**645**

Fonte: PNRR

Articolo 1, comma 2, lett. *a*), n. 4
(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati)

L'**articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4** stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari **70 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.

Lo stanziamento, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riprende le finalità di cui all'**Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S",** esposto all'interno della **Missione 4, componente 2,** del **Piano nazionale di ripresa e resilienza,** che prevede un investimento di 1,3 mld a favore di 12 "campioni territoriali di "R&S" (esistenti o nuovi).
Gli ecosistemi dell'innovazione rappresentano un modello innovativo di sviluppo economico e sociale e sono luoghi di contaminazione e collaborazione tra Università, centri di ricerca, società e istituzioni locali che hanno finalità di formazione di alto livello, innovazione e ricerca applicata definite sulla base delle vocazioni territoriali.
L'intervento partirà nel 2021 e si concluderà nel 2026.

Articolo 1, comma 2, lett. *b*)
(Eventi sismici 2009 e 2016)

L'**articolo 1, comma 2, lettera *b*)** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **lettera *b)***, al **punto 1**, stabilisce che per gli interventi a favore delle aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016 sono destinati complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, in base alla seguente ripartizione:

- 220 milioni per l'anno 2021;
- 720 milioni per l'anno 2022;
- 320 milioni di euro per l'anno 2023;
- 280 milioni di euro per l'anno 2024;
- 160 milioni di euro per l'anno 2025;
- 80 milioni di euro per l'anno 2026.

La norma in esame non individua l'entità delle risorse da destinare singolarmente alle due aree terremotate del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia).
I suddetti investimenti complementari ricadono nella strategia della Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 3 (Interventi speciali di coesione territoriale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che presenta 1,98 miliardi di euro (risorse PNRR) e 2,43 miliardi di euro (risorse del Fondo Complementare).
Nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati diversi interventi a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dal sisma verificatosi a far data dal 24 agosto 2016 e varie misure a favore del terremoto avvenuto in Abruzzo nel 2009. Per approfondire tali interventi, si rinvia al tema web "Terremoti".

Articolo 1, comma 2, lettera *c),* nn. *1-4 e 7-9*
(Interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti)

L'**articolo 1, comma 2, lettera c) destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026** da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto attiene alle destinazioni delle risorse in questione, si riporta di seguito quanto previsto nei punti da 1 a 4 e nei punti da 7 a 9, rinviando per i punti 5 e 6 alla specifica scheda di lettura.

- **Punto 1: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus:** 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;

- **Punto 2: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi:** 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;

Gli investimenti di cui ai **punti 1 e 2 risultano complementari alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile del PNRR**.

- **Punto 3: Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità:** 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

- **Punto 4: Rinnovo del materiale rotabile:** 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;

Gli investimenti di cui ai **punti 3 e 4 risultano complementari alla Missione 3- Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 1 - Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 del PNRR**.
Si ricorda che nell'ambito della "***Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile",*** del PNRR, le cui risorse ammontano complessivamente a 25,40 miliardi di euro, gli **Interventi sulla rete ferroviaria** rappresentano la prima **componente** (**M3C1.1**), con risorse pari a **24,77 miliardi di euro.**

Gli obiettivi comuni a tutti gli investimenti sono: la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni attraverso lo spostamento del traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia; la maggiore connettività territoriale riducendo i tempi di percorrenza; la digitalizzazione delle reti di trasporto e il miglioramento della sicurezza di ponti, viadotti e gallerie; la maggiore competitività dei sistemi produttivi del Sud migliorando i collegamenti ferroviari.

- **Punto 7: Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici:** 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

- **Punto 8: Aumento selettivo della capacità portuale:** 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;

- **Punto 9: Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:** 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;

Si segnala che gli investimenti di cui ai punti da 7 a 9 risultano complementari alla Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 2 - Distretti intelligenti e logistica integrata intermodale (*ex* Progetto integrato Porti d'Italia).

Con riguardo, più in generale, all'ambito della "***Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile",*** si ricorda che le risorse del PNRR ammontano complessivamente a € 25,40 miliardi.
L'intermodalità e la logistica rappresentano la seconda **componente** (**M3C2**), con risorse pari a **0,63 miliardi di euro**.
La componente si divide a sua volta in due ambiti di intervento:

- **Sviluppo del sistema portuale (M3C2.1**), con risorse per **0,27 mld** € costituiti da prestiti (*loans*);
- **Intermodalità e logistica integrata (M3.C2.2),** con risorse per **0,36 mld** €, costituiti da sovvenzioni (*grants*).

Articolo 1, comma 2, lett. *c*), nn. 5 e 6
(Strade sicure)

L'**articolo 1, comma 2, lettera *c*)** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.000 milioni di euro, al finanziamento di **un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel** per le autostrade A24-A25, e per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da ANAS.

La **lettera *c)***, **punto 5**, prevede risorse pari a complessivi 1.000 milioni di euro, per il periodo 2021-2026, per l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24 e A25, secondo il seguente programma:

- 150 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- 90 milioni per l'anno 2023;
- 337 milioni per l'anno 2024;
- 223 milioni di euro per l'anno 2025;
- 50 milioni di euro per l'anno 2026.

Le autostrade A24 (Roma-Teramo) e A25 (Torano-Pescara), gestite da Strada dei parchi S.p.A, rappresentano un collegamento che unisce l'Autostrada del Sole A1 all'Autostrada Adriatica A14, caratterizzato da 153 ponti e viadotti, per uno sviluppo complessivo di circa 118,8 km (per comprendere l'imponenza di queste strutture basti pensare che alcuni di questi viadotti superano i 100 metri di altezza dal piano di campagna) e da 54 gallerie che s'incontrano sul tragitto e che, con uno sviluppo complessivo di circa 70,8 km, rappresentano il 12,6% del percorso autostradale (otto di queste gallerie hanno lunghezze variabili fra duemila e diecimila metri).
In merito, con il D.P.C.M. del 24 settembre 2020, è stato nominato, fino al 31 dicembre 2025, l'ing. Maurizio Gentile Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle Autostrade A24 e A25, ai sensi dell'art. 206 del D.L. 34/2020.
La **lettera c**), **punto 6**, prevede risorse per complessivi 450 milioni di euro, per il periodo 2021-2026, al fine di implementare il sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da ANAS, secondo il seguente programma:

- 25 milioni di euro per l'anno 2021;
- 50 milioni di euro per l'anno 2022;
- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- 75 milioni di euro per l'anno 2026.

In tema di monitoraggio di ponti viadotti e tunnel, con il D.M. 17 dicembre 2020 n. 578, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha adottato le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, che assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali. Inoltre, l'Anas ha recentemente pubblicato la prima guida nel settore stradale italiano, che definisce il concetto di "Smart Road".
I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), Componente 1 (Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che presenta 24,8 miliardi di euro (risorse PNRR) e 3,20 miliardi di euro (risorse del Fondo Complementare).

Articolo 1, comma 2, lett. *c*), nn. 10-11
(Efficientamento energetico e Cold ironing*)*

L'**articolo 1, comma 2, lett. c) n. 10** stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di **efficientamento energetico.**
L'**articolo 1, comma 2, lett. c) n. 11** stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'**elettrificazione delle banchine (*cold ironing*).**

L'efficientamento energetico è oggetto di uno specifico investimento nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza,** che alla **Missione 2, componente 3** ha come obiettivo l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, con un importo di 15,36 mld.
Per una complessiva descrizione della tematica, si rinvia al relativo tema dell'attività parlamentare.
Si tratta di uno dei cardini della transizione ecologica che sottende al Piano, difatti si parla di efficientamento energetico in varie parti del Piano stesso (efficientamento energetico degli edifici, efficientamento energetico, di musei, cinema e teatri, efficientamento energetico di stazioni e nodi ferroviari, efficientamento energetico dei porti).

Proprio in relazione ai porti interviene il finanziamento degli interventi di **elettrificazione delle banchine (*cold ironing*)**. L'elettrificazione delle banchine deriva dalla rilevazione del fatto che il settore del trasporto marittimo di persone e cose contribuisce all'emissione di sostanze inquinanti nocive per l'aria, costituendo un problema per le comunità portuali coinvolte e le aree attigue.
All'interno della **Missione 3** (*Infrastrutture per una mobilità sostenibile*) del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, è prevista una riforma volta alla definizione di procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio.

Attualmente, in base al livello di tensione dei lavori necessari per l'elettrificazione delle banchine, esistono due diverse procedure autorizzative:

a) una per le opere ricadenti sulla RTN (tensione superiore a 132 kV), previa autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dell'Economia, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, previo accordo con la Regione o le Regioni interessate;

b) un'altra per opere con tensione inferiore a 132 kV. In questo caso l'*iter* autorizzativo segue le regole previste dalle procedure autorizzative regionali.

Per il *Cold ironing*, le due procedure autorizzative procedono parallelamente e l'ottenimento dell'autorizzazione finale è condizionato dalla procedura più lenta.

L'**investimento 1.1 della Missione 3, componente 2**, prevede risorse pari a 270 milioni per il progetto *Green Ports*, che si pone come obiettivo quello di rendere le attività portuali sostenibili e compatibili con i contesti urbani portuali attraverso il finanziamento di interventi volti all'efficientamento ed alla riduzione dei consumi energetici delle strutture e delle attività portuali.

Articolo 1, comma 2, lett. *c),* n. 12
(Strategia Nazionale Aree interne)

L'**articolo 1, comma 2, lett. *c)* n. 12** destina **300 milioni** di euro per gli anni dal 2021 al 2026 in favore della **Strategia Nazionale Aree interne**, con riferimento al programma per il miglioramento **dell'accessibilità e della sicurezza delle strade,** da realizzazioni nell'ambito del Ministero delle infrastrutture.

Il finanziamento è ripartito secondo il seguente profilo temporale:
- 20 milioni di euro per l'anno2021;
- 50 milioni di euro per l'anno 2022;
- 30 milioni di euro per l'anno2023;
- 50 milioni di euro per l'anno 2024;
- 100 milioni di euro per l'anno2025;
- 50 milioni di euro per l'anno 2026.

Tale finanziamento, inserito nel Piano Nazionale complementare, è da considerarsi **integrativo** all'investimento **incluso nel PNRR** (nell'ambito della Missione 5 ***"Inclusione e coesione"***, Componente 3 "***Interventi speciali di coesione territoriale"***) anch'esso destinato al rilancio e alla valorizzazione delle Aree Interne, per un importo complessivo di **825 milioni** di euro per il periodo 2021-2026, ma destinato a due diverse linee di intervento:
- Potenziamento dei **servizi** e delle **infrastrutture sociali** di comunità. I relativi progetti possono riguardare: servizi di assistenza domiciliare per anziani; infermiere e ostetriche di comunità; potenziamento di piccoli ospedali senza pronto soccorso o alcuni servizi di base e ambulatoriali; infrastrutture per l'elisoccorso; rafforzamento centri per disabili; centri di consulenza, centri culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti.
- **Servizi sanitari di prossimità**, destinati al consolidamento delle **farmacie rurali** convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti.

Nel PNRR si sottolinea, tra l'altro, che il contributo del PNRR alla Strategia Nazionale per le Aree Interne è complementare a un'azione ancora più ampia e organica che, coinvolgendo le **risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**, mobiliterà **2,1 miliardi** di euro nei prossimi 5 anni.

•La Strategia nazionale per le aree interne del Paese

La **Strategia nazionale per le aree interne** del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-

2020, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato[6], e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di **contrastare**, nel medio periodo, il **declino demografico** che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana.

La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Per la Strategia Nazionale per le Aree Interne il legislatore ha stanziato risorse nazionali, a partire dall'esercizio 2014, per complessivi **481,2 milioni** per il **periodo 2015-2023**, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 187 del 1983, c.d. Fondo IGRUE).

Il processo di selezione delle aree è stato completato nel corso del 2017 e ha interessato **72 aree**, composte da 1.060 Comuni, da poco meno di 2 milioni abitanti (dato al 2020) e un territorio di circa 51mila kmq, pari ad un sesto del territorio nazionale. Come illustrato nell'ultima **Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate**, allegata al DEF 2021, al **31 dicembre 2020**, le aree interne che hanno definito strategie d'area sono 71, con un totale di investimenti programmati di circa 1,167 miliardi di euro. Lo sforzo, che ha accumunato Amministrazioni centrali, Regioni e comunità locali, ha consentito di approvare, nel corso del 2020, 24 strategie di area (un terzo delle aree interne selezionate), portando a conclusione la fase di sperimentazione definita nell'Accordo di partenariato 2014-2020.

I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere **28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43**, **7 agosto 2017, n. 80** e **25 ottobre 2018, n. 52.**

Inoltre, con la Delibera CIPE n. 14/2019 sono state assegnate ai Patti per il Sud ulteriori risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 in favore delle Regioni, per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro destinati all'attuazione di un "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne". Per tale finalità, a ciascuna Regione del Sud è stato destinato un importo pari a 10 milioni di euro.

[6] L'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea.

Articolo 1, comma 2, lett. *c)*, n. 13
(Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica)

L'**articolo 1, comma 2, lettera *c*), n. 13,** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al **programma "Sicuro, verde e sociale",** per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La **lettera *c)*** prevede a favore dell'intervento n. 13 relativo al programma "Sicuro, verde e sociale", per interventi di riqualificazione dedicati all'edilizia residenziale pubblica, risorse pari a complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le seguenti modalità:

- 200 milioni per l'anno 2021;
- 400 milioni per l'anno 2022;
- 350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 3, nell'ambito degli investimenti dedicati alla "**Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici**", in cui sono previsti complessivi 15,36 miliardi di euro per il periodo 2021-2026 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 6,56 miliardi di euro dal Fondo complementare.
Nello specifico – come si legge nel PNRR – attraverso la Componente 3 si vuole rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati, come già avviato dall'attuale misura "Superbonus 110%".

Articolo 1, comma 2, lettera *d*)
(Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali)

L'**articolo 1, comma 2, lettera *d*),** assegna al Ministero della cultura (MIC) complessivi **€ 1.455,24 mln**, per gli anni **dal 2021 al 2026**, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Da un comunicato stampa del 26 aprile 2021 del MIC, emerge che le risorse – che, in base alle informazioni riportate nello stesso comunicato ammontano, invece, a **€ 1460 mln** - sono destinate al finanziamento di **14 interventi** inclusi nel '**Piano Strategico Grandi attrattori culturali**.
Si tratta di:

1. Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de **La Biennale di Venezia** in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale e internazionale. A tale intervento sono destinati **€ 169,556 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Il progetto verrà articolato in **diversi interventi di recupero**, che interesseranno l'**Arsenale di Venezia**, il **Padiglione Centrale** e i **Giardini della Biennale**, le **strutture della Mostra del Cinema al Lido (Palazzo del Cinema, Sala Darsena e Sala Perla**). Ciò avverrà attraverso il restauro e la valorizzazione di beni storici vincolati in uso insieme alla manutenzione e riqualificazione dei siti, con l'efficientamento energetico e interventi innovativi per le sedi pubbliche in uso. Verranno anche sostenute azioni per la **ricerca applicata nel campo della produzione artistica delle giovani generazioni**, per la **valorizzazione della ricerca storica in ambito archivistico** e per progetti di ricerca ed editoriali capaci di coinvolgere università, centri di ricerca e fondazioni nazionali e internazionali. In particolare, due interventi riguarderanno lo start up del **nuovo Archivio Storico per le Arti Contemporanee** e il potenziamento delle attività di Biennale College".

2. Il **Porto Vecchio di Trieste**: il nuovo rinascimento della città. A tale intervento sono destinati **€ 40 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Le nuove risorse andranno a finanziare **due interventi**. Il primo consiste nella **riqualificazione del Viale Monumentale**, con la valorizzazione della linea ferroviaria originale e la manutenzione di un tratto dello storico Torrente Chiave: le opere da eseguire riguardano in particolare la realizzazione di un **collegamento tra il Polo museale del Porto Vecchio e il centro storico della città** […]. Il secondo intervento prevede la **realizzazione di un parco lineare e ciclabile verde di archeologia industriale dal terrapieno di Barcola al centro storico**".

3. **Torino, il suo Parco e il suo Fiume**: memoria e futuro. A tale intervento sono destinati **€ 100 mln**.

Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Gli interventi prevedono il recupero di architetture d'autore del centro Torino Esposizioni da destinare alla **Nuova Biblioteca Civica** e al **Nuovo Teatro**, il ripristino di attracchi con nuove opere per la riattivazione delle linee di trasporto fluviale e il **ripristino dei Murazzi**, la **sistemazione del Borgo Medievale** con il recupero di tutti gli edifici, la **realizzazione di arredi per i percorsi interni del Parco del Valentino**, di impianti di illuminazione scenografica degli esterni a basso impatto, di piattaforme digitali per la promozione e di spazi per l'alta formazione".

4. **Biblioteca Europea di Informazione e Cultura** (BEIC) – **Milano**. A tale intervento sono destinati **€ 101,574 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Il progetto si articola in **diversi interventi tra loro complementari**: la creazione di un **polo bibliotecario di nuova generazione** capace di divenire il centro funzionale del sistema bibliotecario dell'area metropolitana, la realizzazione di una struttura in grado di sviluppare programmi di ricerca e sviluppo in sinergia con le università milanesi, lo sviluppo di relazioni strutturate con i soggetti attivi nella riduzione del *digital divide* e per il contrasto alle povertà educative, il supporto alla riduzione del divario di accesso all'informazione per realizzare alcuni obiettivi dell'Agenda europea per lo sviluppo sostenibile".

5. Valorizzazione della **cinta muraria** e del sistema dei **forti genovesi** – **Genova**. A tale intervento sono destinati **€ 69,97 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Il progetto si articola in **due linee** distinte. La prima è la **realizzazione di una nuova cabinovia** per collegare la città con il Sistema dei Forti di Genova, che connetterà la Stazione Marittima con l'area di Forte Begato. La seconda prevede il **recupero dei Forti** Belvedere, Crocetta, Tenaglia, Sperone, Puin, Begato, Diamante, Torre Granara, Santa Tecla, della cinta muraria del Sistema dei Forti e, in ambito urbano, delle Mura di Malapaga e Porta Siberia; il recupero dei **percorsi pedonali storici**; la creazione di un ***hub* informativo** e di accoglienza dei visitatori presso il punto di arrivo della cabinovia nell'area di Forte Begato".

6. Progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica delle aree del **parco del delta del Po** – **Regioni Veneto, Emilia Romagna**. A tale intervento sono destinati **€ 55 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "il progetto prevede il **potenziamento del sistema di visita di ambienti naturalistici** […], anche con punti di interesse culturale e naturalistico (**piccoli musei diffusi**, capanni *birdwatching*, camminamenti attrezzati sugli ambienti umidi); il potenziamento di **punti di accoglienza** (ospitalità, informazione, didattica ambientale) e di servizio e la creazione di un **polo culturale integrato con realizzazione del museo della nave romana di Comacchio** ed il restauro del comparto storico in cui è inserito";

7. Riqualificazione **Stadio Artemio Franchi** di Pierluigi Nervi – **Firenze**. A tale intervento sono destinati **€ 95 mln**.

Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "l'intervento prevede il recupero di un iconico monumento, considerato uno dei migliori esempi dell'architettura europea del 900, garantendone la funzione sportiva originaria e **adeguandolo alle esigenze di sicurezza e fruibilità** di un impianto contemporaneo".

8. **URBS**. Dalla città alla campagna romana – **Roma**. A tale intervento sono destinati **€ 105,9 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Il progetto intende **rafforzare le connessioni tra** i due Istituti del MiC – il **Museo Nazionale Romano** e il **Parco Archeologico dell'Appia Antica** - attraverso l'implementazione di una rete museale tra la città e una parte rilevante della campagna romana. […]. Nello specifico, per il Museo Nazionale Romano tra le azioni che s'intendono sviluppare sono quelle di **aprire al pubblico le grandi aule delle Terme di Diocleziano**; di **restaurare il quartiere antico, medioevale e moderno della Crypta Balbi**; di ripensare e riorganizzare profondamente il percorso espositivo complessivo del Museo Nazionale Romano, perché diventi un percorso educativo, innovativo, accessibile a tutti i tipi di pubblico. […]. Per il Parco Archeologico dell'Appia Antica l'obiettivo è invece quello di sostenere e promuovere il **rilancio del territorio tra la via Appia e la via Latina**. […]. Gli interventi si articoleranno su più livelli: nuove acquisizioni, scavi archeologici, restauri e rifunzionalizzazioni. […]. Il sistema territoriale della via Appia Antica sarà interessato da nuove possibili acquisizioni".

9. **Museo del Mediterraneo**. Waterfront di **Reggio Calabria**. A tale intervento sono destinati **€ 53 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Il progetto Waterfront di Reggio Calabria. Museo del Mediterraneo prevede la **riqualificazione del tratto urbano adiacente al centro storico e all'area portuale di Reggio Calabria** […]. L'obiettivo del progetto è la **creazione di due edifici** […]. Una delle costruzioni sarà adibita a **centro polifunzionale** […]; l'altra accoglierà il **Museo del Mediterraneo**, sede espositiva di una collezione permanente e dotato di padiglioni per esposizioni temporanee, area per la didattica, ristorante, libreria. Inoltre, verrà realizzato un **grande acquario**, struttura indipendente collegata al museo mediante un percorso dedicato. Il progetto per l'acquario vede, inoltre, la presenza di laboratori veterinari e di analisi".

10. **Costa Sud**. Parco costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente – **Bari**. A tale intervento sono destinati **€ 75 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Obiettivo del progetto è la **realizzazione di un parco lineare costiero lungo 6 km** che connetta il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane con i quartieri collocati a est e a sud del nucleo urbano centrale".

11. Recupero dell'ex complesso della **Manifattura Tabacchi** in chiave culturale, con realizzazione del primo Auditorium per la Città di **Palermo**. A tale intervento sono destinati **€ 33 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Il recupero dell'ex complesso della Manifattura Tabacchi prevede la valorizzazione dell'intero

complesso architettonico in chiave culturale: in particolare con la **realizzazione di un Auditorium, a cui saranno affiancati spazi espositivi, e un'area dedicata alla creatività artistica con annessa foresteria per artisti**. L'obiettivo è creare un centro polifunzionale costituito da sale per congressi ed intrattenimenti, uffici, sale espositive e multisala".

12. Percorsi nella storia - **Treni storici e Itinerari culturali** – Vari. A tale intervento sono destinati **€ 435 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 28 aprile 2021, "è previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei **musei ferroviari** di Trieste-Campo Marzio; della Cabina ACE di Roma Termini, importante opera architettonica del razionalismo italiano, e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sede di uno dei più importanti musei ferroviari d'Europa.
Vengono inoltre finanziati interventi di recupero di siti destinati al rimessaggio e alla manutenzione degli oltre 600 km di linee ferroviarie del **progetto Binari senza tempo** – realizzato tra il 2014 e il 2018 dalla Fondazione FS […]. Per quanto riguarda la valorizzazione dei **Cammini** e degli **itinerari storici** […], aumentano i fondi per il progetto Appia Regina Viarum, per i Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica e sulla Via Francigena. Previste infine analisi storiche e agiografiche sul Cammino di S. Pietro, in vista della pianificazione degli prossimi eventi del Giubileo 2025".

13. Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione dell'immobile costiero **Colombaia** – Castello di mare – Torre Peliade **Trapani**. A tale intervento sono destinati **€ 27 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, "Il progetto del Castello della Colombaia di Trapani mira non solo alla valorizzazione del bene attraverso il **restauro** e l'attività museale, ma anche allo **sviluppo della ricerca scientifica**, attraverso la creazione di centri d'eccellenza, attività didattiche divulgative e un centro convegnistico".

14. Valorizzazione e rigenerazione urbana del **Real Albergo dei Poveri** a **Napoli** e dell'ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour. A tale intervento sono destinati **€ 100 mln**.
Come emerge da altro comunicato stampa del MIC del 26 aprile 2021, " Il progetto del Real Albergo dei Poveri di Napoli prevede il **completamento del restauro**, la **rifunzionalizzazione degli spazi** ed un'attenta attività di valorizzazione del bene".

Articolo 1, comma 2, lett. *e*)
(Interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute)

La **lettera *e)*** dell'**articolo 1, comma 2,** prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a programmi e interventi:

- in materia di salute, ambiente e clima, per i quali vengono stanziati dalla disposizione in esame 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026;
- relativi ad un "ospedale sicuro e sostenibile", per i quali vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026;
- relativi ad un "ecosistema innovativo della salute", per i quali vengono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026.

In merito ai programmi e interventi in oggetto, si rileva che alcuni di essi sono previsti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - e sono quindi disposti ad integrazione di quest'ultimo -, mentre altri concernono ambiti che erano presenti nella versione originaria del suddetto Piano nazionale, presentata alle Camere il 15 gennaio 2021, ma non nella versione definitiva.
Più in particolare, riguardo agli interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, la versione finale suddetta prevede "la definizione entro la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere," di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio *One-Health*. La versione precedente del 15 gennaio 2021 prevedeva un complesso di interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, per un importo pari a 900 milioni di euro. Tale previsione è assente nella versione definitiva, mentre l'**articolo 1, comma 2, lettera *e)*,** del presente decreto stanzia ora (al **numero 1)**) le risorse summenzionate (pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 500,01 milioni).
Riguardo agli interventi per "un ospedale sicuro e sostenibile", si ricorda che la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la destinazione di 1,64 miliardi di euro per l'adeguamento di edifici ospedalieri alle normative antisismiche; tale importo (di cui 1,0 miliardi sono relativi a progetti già in essere) concerne la realizzazione, entro il secondo trimestre del 2026, di 116 interventi, individuati in base alla ricognizione condotta nel 2020 dal Ministero della salute.
Per la tipologia di interventi in oggetto, l'**articolo 1, comma 2, lettera *e)*,** del

presente decreto stanzia ora (al **numero 2)**) le ulteriori risorse summenzionate (le quali sono pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 1.450 milioni).
Riguardo allo sviluppo di un "ecosistema innovativo della salute", si ricorda che la suddetta versione originaria del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevedeva a tali fini la destinazione di 100 milioni di euro (con riferimento ad interventi relativi al settore delle scienze della vita). Nella versione finale tale previsione è assente, mentre l'**articolo 1, comma 2, lettera *e)*,** del presente decreto stanzia ora (al **numero 3)**) le risorse summenzionate (pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 437,4 milioni).

Articolo 1, comma 2, lett. *f)*
(Transizione 4.0 e Accordi per l'Innovazione)

La **lettera *f)*** dell'articolo 1, comma 2 destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano - pari a complessivi **6.880 milioni** di euro per gli **anni dal 2021 al 2026** - da iscrivere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per i programmi e gli interventi di seguito indicati.

1) « ***Polis*** » – **Case dei servizi di cittadinanza digitale**: 125 milioni per l'anno 2022, 145 milioni per l'anno 2023, 162,62 milioni per l'anno 2024, 245 milioni per l'anno 2025 e 122,38 milioni per l'anno 2026, per un totale di **800 milioni di euro**.
La relazione illustrativa non fornisce elementi informativi sulla natura dell'intervento.

2) **Transizione 4.0**: 704,5 milioni per l'anno 2021, 1.414,95 milioni per l'anno 2022, 1.624,88 milioni per l'anno 2023, 989,17 milioni per l'anno 2024, 324,71 milioni per l'anno 2025 e 21,79 milioni per l'anno 2026.

L'**articolo 3** del decreto in esame (alla cui scheda si fa rinvio) modifica la copertura finanziaria per i crediti di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (**Transizione 4.0**), che gravava interamente sul **Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* – Italia.**
Infatti, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex super-ammortamento) non presenta i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non è stata ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica.
Pertanto, la copertura a carico del Fondo di tutti gli oneri di cui ai commi da 1051 a 1064 viene ridotta degli importi indicati all'articolo 3, a loro volta suddivisi in due quote, per ogni anno dal2021 al 2026. La parte maggiore del nuovo onere viene ricondotta all'articolo 5 (che prevede forme di indebitamento), mentre una quota (minore) viene a gravare su risorse proprie del MISE, che sono appunto quelle indicate nell'**articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2,** qui in commento.

3) **Accordi per l'Innovazione**: 100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022 e 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
Gli accordi per l'innovazione sono disciplinati dal **D.M. 24 maggio 2017**. Si tratta di accordi - sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti - diretti a sostenere **interventi di rilevante impatto tecnologico** in grado di incidere

sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
I progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione di **attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale**, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto[7]. Le agevolazioni concedibili nell'ambito degli accordi (contributo diretto alla spesa e finanziamento agevolato, nelle modalità ed entità indicate dall'art. del D.M.) soddisfano le condizioni del Regolamento n. 651/2014/UE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (GBER).
Posta dunque la flessibilità dello strumento e la sua compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, **il suo impiego è previsto**, **nel PNRR**, **per la realizzazione delle fasi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di numerosi progetti** di investimento di competenza del MISE, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle concernenti la **produzione di idrogeno** in aree industriali dismesse (M2- C2 -3.1), quelle concernenti gli **impianti di produzione a FER** innovativi, incluso *off-shore* (M2- C2 -1.3), quelle nell'ambito del quadro di attuazione del piano strategico "**Space Economy**" (M1 C2 4).
La relazione illustrativa non dettaglia a quali accordi per l'innovazione saranno dirette le risorse complementari.

[7] Le attività devono essere **finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi** esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione (ora Programma "Orizzonte Europa 2021-2027" Reg. 2021/695/UE).Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni **i progetti di ricerca e sviluppo** devono, tra l'altro, essere realizzati dalle imprese (escluse quelle che esercitano attività bancaria), e agroindustriale, nonché dai centri di ricerca, nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale; prevedere spese e costi ammissibili **non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a euro 40 milioni**; avere una durata non superiore a trentasei mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo per l'innovazione, ovvero una durata più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee.

Articolo 1, comma 2, lett. g)
(Edilizia penitenziaria)

L'**articolo 1, comma 2, lettera g)** stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari **132,9 milioni di euro**, per gli anni dal 2022 al 2026, per la **costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie** per adulti e minori.

Lo stanziamento, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è distribuito come segue:

Anno	*Risorse (in mln di euro)*
2022	2,5
2023	19,0
2024	41,5
2025	57,00
2026	12,9
Totale	**132,9**

Si tratta di investimenti complementari alla strategia della Missione 5, *Inclusione e coesione*, con particolare riferimento alla componente n. 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore). Le risorse nazionali appaiono inoltre sinergiche al conseguimento dell'obiettivo della "lotta alla recidiva, che ponga al centro la rieducazione ed il reinserimento sociale dei soggetti inseriti nel circuito penitenziario", individuato dal PNRR come uno degli obiettivi della riforma orizzontale della giustizia.

Si ricorda che nella bozza di PNRR di aprile, l'investimento per l'edilizia penitenziaria era inserito nella Missione 5, Componente 2, *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore*. In particolare, erano previsti due distinti stanziamenti, destinati a:

- costruzione di 8 padiglioni di detenzione comprensivi di camere e spazi di riabilitazione (80 milioni di euro);
- miglioramento degli spazi e della qualità della vita in prigione nelle strutture penitenziarie per adulti e minori (50 milioni di euro).

Tale investimento, confermato nell'importo, non verrà dunque più effettuato a carico delle risorse del *Recovery*, bensì con le risorse del Piano complementare.

Articolo 1, comma 2, lett. *h)*
(Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo)

L'**articolo 1, comma 2, lettera *h)*** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del MIPAAF, da destinarsi, negli anni dal **2021** (*il testo in esame indica l'anno 2022, ma la ripartizione per anno prevede uno stanziamento anche per il 2021*) al **2026**, per complessivi **1.203,3 milioni di euro**: tali risorse sono finalizzate al finanziamento dei **"Contratti di filiera** e distrettuali per i settori **agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"**.

La **lettera *h)***, reca, nello specifico, lo stanziamento di risorse, sopra richiamato, da iscriversi nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da ripartirsi secondo il seguente programma:

- **200** milioni di euro per l'anno 2021;
- **300,83** milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- **258,81** milioni di euro per l'anno 2024;
- **122,5** milioni di euro per l'anno 2025;
- **20,33** milioni di euro per l'anno 2026.

Si ricorda che, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato all'Unione europea il 30 aprile 2021, **le risorse destinate direttamente all'agricoltura** fanno riferimento principalmente alla Missione 2, e specificamente, nell'ambito della Componente 1 – **Economia circolare e agricoltura sostenibile** (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro, più - secondo quanto riportato nella tabella a pag. 22 - 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare), sono riferibili all'ambito di intervento 2 "**Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile**", al quale sono destinati **2,8 miliardi di euro**.

Il suddetto ambito di intervento 2 (e le relative risorse) sono ripartiti, nel PNRR, nei seguenti investimenti (tabella a pag. 381):

1) *Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo* (M2-C1-II.2.1): **800** milioni di euro, consistenti in sovvenzioni (*grants*), dei quali 130 milioni previsti per il 2022, 350 milioni per il 2023, 150 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025 e 70 milioni per il 2026;
2) *Parco Agrisolare* (M2-C1-II.2.2): **1,5 miliardi** di euro, consistenti anch'essi in sovvenzioni, dei quali 225 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni 2021

e 2022, 725 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 75 milioni per il 2025 e 25 milioni per il 2026;

3) *Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare* (M2-C1-II.2.3): **500 milioni** di euro, consistenti in sovvenzioni, dei quali 100 milioni previsti nel 2022, 250 milioni nel 2023, 100 milioni nel 2024 e 50 milioni nel 2025.

Articolo 1, comma 2, lett. *i*)
(Finanziamenti in materia di ricerca sanitaria)

La **lettera *i)*** dell'**articolo 1, comma 2,** reca uno stanziamento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

Le risorse in oggetto per la ricerca sanitaria hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelle contemplate in materia dalla versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si ricorda che esso prevede la destinazione di 520 milioni di euro per alcuni progetti di ricerca biomedica; queste ultime risorse riguardano, in particolare: il finanziamento (mediante bandi di gara del valore complessivo di 100 milioni) di progetti *Proof of Concept* (PoC), "volti a ridurre il *gap* fra i risultati del settore della ricerca scientifica e quello dell'applicazione per scopi industriali, attraverso la predisposizione di prototipi per la commercializzazione e la mitigazione dei rischi potenziali - derivanti da eventuali brevetti, licenze o barriere all'entrata - che potrebbero scoraggiare gli investitori di mercato"; due finanziamenti - del valore di 50 milioni ciascuno - per programmi e progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari; due finanziamenti - del valore di 160 milioni ciascuno - per programmi e progetti di ricerca in materia di malattie altamente invalidanti.

Articolo 1, comma 2, lett. *l)*
(Piani urbani integrati)

L'**articolo 1, comma 2, lettera *l)*** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno.

La **lettera *l)*** prevede risorse pari a complessivi 210 milioni di euro, per il periodo 2021-2024, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al programma e intervento sui Piani urbani integrati, secondo le seguenti modalità:

- 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- 30 milioni di euro nel 2023;
- 20 milioni di euro nell'anno 2024.

I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 5 (Inclusione sociale), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), nell'ambito degli investimenti dedicati alla **Rigenerazione urbana e *housing* sociale** del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui sono previste risorse pari a 9,02 miliardi di euro, di cui 2,92 miliardi di euro per i **Piani urbani integrati**.
Nello specifico – come si legge nel PNRR – i Piani urbani integrati, per cui si prevede un investimento pari a 2,45 miliardi di euro, sono gestiti dal Ministero dell'interno e finalizzati a promuovere una pianificazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili nelle periferie delle Città metropolitane in città *smart* e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione con il Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30 per cento.
In aggiunta ai citati 2,45 miliardi di euro, sono previsti ulteriori 270 milioni di euro, a favore di una specifica linea d'intervento per il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo, in esecuzione del piano strategico contro il caporalato in agricoltura e la lotta al lavoro sommerso varato nel 2020, e ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro, in favore di un Fondo Tematico dedicato al settore della rigenerazione urbana, da costituire nell'ambito del Fondo di fondi gestito dalla BEI (Banca europea Investimenti).

Articolo 1, commi 2, lett. *m*), 3, 4 e 5
(Proroga Superbonus)

L'**articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi** (al **30 giugno 2023**) il **termine** per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-**IACP** comunque denominati, nonché per gli **enti aventi le stesse finalità** sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il **60 per cento** dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**.
La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai **condomini** la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori**.
Il **comma 4 ridetermina la copertura** sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il **comma 5** stabilisce che **gli eventuali minori oneri** rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale **sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione**.
Il **comma 2, lettera *m*),** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte.

L'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd Decreto Rilancio) ha introdotto una **detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici** (**Superbonus**). La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito della modifica introdotta dall'articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020, cd. decreto Agosto. Per una dettagliata disciplina della materia si rinvia alla lettura del dossier Il Superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento alla legge di bilancio 2021 realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Con specifico riferimento agli **Istituti Autonomi Case Popolari - IACP**, l'articolo 1, comma 66, lettera *e*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) consente di usufruire della richiamata agevolazione fiscale per le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2022** e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo). L'articolo **1, comma 3, lettera *a*)** del decreto in esame **proroga tale termine** di **ulteriori sei mesi**.

Pertanto, gli **IACP** comunque denominati nonché gli **enti aventi le stesse finalità sociali** dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ***in house providing*** per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica possono avvalersi della detrazione al 110 per cento fino alla data del **30 giugno 2023**.
La **lettera *b)***, che sostituisce interamente il comma 8-*bis* dell'articolo 119, **proroga altresì di sei mesi il termine** entro il quale gli **IACP** possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denominati nonché gli **enti aventi le stesse finalità** sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il **60 per cento** dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023)**.

Con riferimento ai **condomini**, il nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 119, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)* in esame, **elimina** - ai fini della proroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale - **la verifica dello stato di avanzamento dei lavori**. In particolare, la norma stabilisce che, per gli interventi effettuati dai **condomini**, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022** (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022). A tale proposito si sottolinea che la legislazione previgente prevedeva che per usufruire della proroga della misura del Superbonus al **31 dicembre 2022** i condomini avrebbero dovuto effettuare lavori per **almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo**. Tale **requisito** sull'avanzamento dei lavori (SAL) **non è più richiesto**.
La disposizione **conferma** invece che, per gli interventi effettuati dalle **persone fisiche,** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati **lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo**, **la detrazione del 110 per cento spetta** anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022**.

L'**articolo 1, comma 4**, **ridetermina la copertura** prevista dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), relativa al Superbonus, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ai sensi del comma da 1037 della medesima legge n. 178, **in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026**.

L'effetto netto di tali oneri è riportato all'**articolo 1, comma 2, lettera *m*),** per gli anni dal 2023 al 2026.

La richiamata **lettera *m*),** stabilisce che nell'ambito delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026) di cui al comma 1, **ai fini del finanziamento degli interventi sopra descritti** (**commi 3 e 4**), sono destinati **910 milioni di euro per l'anno 2023**, **829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026**.

Si ricorda che le risorse destinate alla detrazione 110% **Superbonus** sono allocate nella **Componente 3** della **Missione 2** (*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, complessivamente, di 13,95 miliardi di euro.

Il **comma 5** stabilisce che **gli eventuali minori oneri** previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, **sono vincolati alla proroga del termine della fruizione** della detrazione **Superbonus**, da definire con successivi provvedimenti legislativi. **Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze** sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime **sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**.

Articolo 2
(Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione)

L'**articolo 2** incrementa le risorse del **Fondo sviluppo e coesione (FSC)** relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di **15,5 miliardi** per le annualità **dal 2022 al 2031**.

L'articolo 2 incrementa di **15.500 milioni** per le annualità **dal 2022 al 2031** la dotazione del **Fondo sviluppo e coesione** per gli interventi ricompresi nel ciclo di programmazione 2021-2027.
Il rifinanziamento è così ripartito nelle singole annualità:

- 850 milioni per il 2022,
- 1.000 milioni per il 2023,
- 1.250 milioni per il 2024,
- 2.850 milioni per il 2025,
- 3.600 milioni per il 2026,
- 2.280 milioni per il 2027,
- 2.200 milioni per il 2028,
- 600 milioni per il 2029,
- 500 milioni per il 2030
- 370 milioni per il 2031.

Il **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla **coesione economica, sociale e territoriale** e alla **rimozione degli squilibri economici e sociali**, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Nel Fondo sono iscritte le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate alle finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'**aggiuntività** è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'**addizionalità** previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell'**80 per cento** alle aree del **Mezzogiorno** e del **20 per cento** alle aree del **Centro-Nord**.

Le risorse autorizzate dall'articolo in esame **si aggiungono** a quelle già stanziate dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, all'articolo 1, commi 177 e 178), per complessivi **50 miliardi** per le annualità 2021-2030.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 177, della legge di bilancio per il 2021 ha disposto una **prima assegnazione** di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di **programmazione 2021-2027**, nell'importo di **50 miliardi** di euro (secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030), destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. Il successivo comma 178, nel disciplinare le procedure per la programmazione delle risorse, stabilisce l'impiego di tale dotazione finanziaria per obiettivi strategici, in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nonché **in coerenza** con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel **Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR),** secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse.

Si ricorda, peraltro, che una quota parte dei 50 miliardi autorizzati dall'articolo 1, comma 177, della legge di bilancio per il 2021, è già stata impiegata dalla legge di bilancio stessa, per un importo di circa 6.025 milioni, con corrispondete **riduzione delle risorse del Fondo** 2021-2027 **a circa 44 miliardi**, per i seguenti interventi:

(*milioni di euro*)

FSC programmazione 2021-2027	*2021*	*2022*	*2023*	*2024-2030*
Risorse autorizzate dall'art. 1, co. 177-178	**4.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**36.000,0**
Utilizzi FSC per copertura oneri:				
Art. 1, co. 169: Decontribuzione Sud	-	-	-3.500,0	-
Art. 1, co. 172: Credito imposta investimenti nel Mezzogiorno	-1.053,9	-1.053,9	-	-
Art. 1, co. 187: Credito d'imposta nel Mezzogiorno ricerca e innovazione	-	-52,0	-104,0	-156,0
Art. 1, co. 194: Fondo per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche	-20,0	-20,0	-20,0	-
Art. 1, co. 200: Copertura parziale del rifinanziamento del Fondo di sostegno ai comuni marginali	-15,0	-15,0	-15,0	-
LEGGE DI BILANCIO 2021	**2.911,1**	**3.859,1**	**1.361,0**	**35.844,0**

Sebbene non esplicitato nella norma, il rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'articolo in esame è presumibilmente da ricondurre a quanto indicato dal Governo nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),** presentato alla UE il 30 aprile 2021, nel quale è annunciato un **anticipo della programmazione** del Fondo, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse.

In particolare - secondo quanto esposto nel PNRR - la **programmazione nazionale del FSC 2021-2027** verrà **anticipata per un valore di circa 15,5 miliardi**, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti.

Tali risorse, si sottolinea sempre nel Piano, saranno reintegrate nella disponibilità del fondo, così da garantirne la piena addizionalità.

Si osserva, al riguardo, che la norma in esame si limita ad incrementare le risorse del FSC 2021-2027 senza riferirle espressamente alle finalità del PNRR. Non vengono peraltro fornite indicazioni in merito agli ambiti di destinazione, nonché alle modalità e ai tempi di programmazione di tali risorse.

Nella tavola successiva è esposto il **complesso delle risorse a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione** per il periodo di programmazione 2021-2027, suddivise per annualità, come autorizzate dalla legge di bilancio per il 2021 (al netto degli utilizzi sopra indicati) e dall'articolo in esame.
Si osserva che il rifinanziamento autorizzato dall'articolo in esame **estende il profilo finanziario del Fondo** 2021-2027 di un anno – **fino al 2031**.

(*milioni di euro*)

	2021	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***	***2030***	***2031***	***TOTALE***
Bilancio 2021	2.911	3.859	1.361	4.896	4.948	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	-	**43.975**
Art. 2, D.L. 59	-	850	1.000	1.250	2.850	3.600	2.280	2.200	600	500	370	**15.500**
TOTALE	**2.911**	**4.709**	**2.361**	**6.146**	**7.798**	**8.600**	**7.280**	**7.200**	**5.600**	**6.500**	**370**	**59.475**

Articolo 3
(Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0)

L'**articolo 3** apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse di cui al Next Generation Eu in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

La norma ha un contenuto prettamente finanziario.

Il **comma 1** rivede infatti la quota degli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della medesima legge, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

- ***Credito d'imposta per beni strumentali nuovi***

I **commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020** riguardano il credito d'imposta per beni strumentali nuovi.
La **legge di bilancio 2020** (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un **credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.**

Il **credito d'imposta** è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. **transizione 4.0**) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16, alla cui scheda di lettura si rinvia) nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

Lo strumento riguarda **tutte le imprese** e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota **differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in **beni strumentali nuovi,** ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello **Industria 4.0**.

La **legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020)**, al cui dossier si fa rinvio, al **comma 1051** individua i **beneficiari del credito d'imposta** nelle **imprese** che, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero **entro il 30 giugno 2023** - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi,** destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**.

Sono **escluse dall'agevolazione (comma 1052)**:

- le **imprese in stato di crisi**, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le **imprese destinatarie di sanzioni interdittive** derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

La fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

Il **comma 1053** chiarisce che sono **agevolabili** gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**.

Sono **esclusi dall'agevolazione** gli investimenti concernenti:

- **veicoli e altri mezzi di trasporto**;
- beni con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015), ad esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
- i **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti, in **concessione** e a **tariffa,** nei settori **dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti**.

Il **credito d'imposta** in parola è riconosciuto in **misura differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento.

Il **comma 1054** stabilisce che il credito d'imposta spetta nella **misura del 10 per cento del costo sostenuto,** alle imprese che effettuano:

- **investimenti in beni strumentali materiali,** purché **diversi** dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite **massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;**
- **investimenti in beni strumentali immateriali diversi** da *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel **limite massimo** di costi ammissibili **pari a 1 milione di euro**.

La misura del credito d'imposta è **elevata al 15 per cento** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di **forme di lavoro agile,** ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La misura del credito d'imposta, ai sensi del **comma 1055,** scende al **6 per cento** per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati a **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai sensi del **comma 1061**, il **credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055** si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli **investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni**.

Il **comma 1056** dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017,** ovvero i **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,** ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **50 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura **del 30 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari **a 20 milioni di euro**.

Il **comma 1057** prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato A** sopra menzionato, a **decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,** ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

- nella misura del **40 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura **del 20 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari **a 20 milioni di euro**.

Ai sensi del **comma 1058,** per gli **investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"** (ricompresi **nell'allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **20 per cento del costo,** nel **limite massimo** di costi ammissibili pari **a 1 milione di euro**.

L'agevolazione spetta per gli **investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si considerano agevolabili anche le **spese per servizi** sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Il **comma 1059** chiarisce che il credito d'imposta in esame è **utilizzabile** esclusivamente **in compensazione** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in **tre quote** annuali di pari importo, a decorrere **dall'anno di entrata in funzione dei beni** per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di **avvenuta interconnessione dei beni** per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i **soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro** è utilizzabile **in compensazione in un'unica quota annuale**.

Se **l'interconnessione di beni materiali** avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

A tale credito d'imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l'autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Esso è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad **oggetto i medesimi** costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 1060** disciplina le conseguenze della **cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati**.
In particolare, se entro il **31 dicembre** del **secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione** i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il **comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale** a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

Il **comma 1063 chiarisce che il monitoraggio** delle fruizioni del credito d'imposta spetta al **Ministero dell'economia e delle finanze** al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

Il **comma 1065**, per la copertura finanziaria della disciplina del credito d'imposta in parola, individua le **risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* – Italia**, di cui all'**articolo 1037** della medesima legge, che aveva appostato risorse pari a **32.766,6 milioni di euro per il 2021**, a **40.037,4 milioni di euro per il 2022** e a 44.573 milioni per il 2023 (per un **totale di 117,65 miliardi**) quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea.

La **relazione tecnica** rileva che, "a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti ì beni materiali (ex super-ammortamento) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd "*do not significant harm principle*") [DNSH], ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese".

Per queste ragioni il decreto in esame modifica la copertura finanziaria già prevista a dicembre del 2020 con la legge di bilancio 2021, che gravava interamente sul **Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* – Italia**.

Con le modifiche di cui al **comma 1**, la copertura a carico del Fondo di tutti gli oneri di cui ai commi da 1051 a 1064 viene ridotta degli importi di cui alla prima riga della tabella che segue.

La seconda e la terza riga della tabella indicano le modalità di copertura dei nuovi oneri. In sintesi, per ogni annualità (ad eccezione del 2026, interamente a carico dell'articolo 1), una parte degli oneri viene ricondotta all'articolo 5 e una parte (minore) a risorse proprie del MISE indicate nell'articolo 1.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
oneri cui non si fa fronte con il Fondo Next Generation EU (nuovo comma 1061 L. 178/2020)	3.976,10	3.629,05	3.370,18	2.082,07	450,41	21,79	**13.529,60**
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2 (MISE, Transizione 4.0)	704,50	1.414,95	1.624,88	989,17	324,71	21,79	**5.080,00**
articolo 5	3.271,60	2.214,10	1.745,30	1.092,90	125,70	-	**8.449,60**

L'**articolo 1** approva il "**Piano nazionale per gli investimenti complementari**" finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si tratta di uno stanziamento per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il **comma 2** ripartisce le risorse del Piano tra le varie finalizzazioni. Per quanto qui rileva, al **comma 2, lettera f), punto 2,** viene indicata, tra le destinazioni del Piano

i cui importi verranno iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, l'obiettivo Transizione 4.0, per gli importi indicati nella seconda riga della tabella sopra esposta.
L'**articolo 5**, a sua volta, indica nuovi limiti del ricorso all'indebitamento.

- ***Il progetto Transizione 4.0 nel PNRR***

Come è noto, è stato recentemente trasmesso alla Commissione europea il **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.
Alle Camere sono stati trasmessi anche altri Allegati al Piano stesso.

In tali Allegati è riportato l'ammontare delle risorse dedicate al progetto Transizione 4.0 con le **leggi di bilancio 2020 e 2021**.

Nella Tabella che segue sono riportati gli ammontari complessivi delle due leggi di bilancio:

Tempistica e finanziamenti complessivamente previsti dalle leggi di Bilancio							
Tax. Credit (mn EUR)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totale**
Beni capitali materiali 4.0	2.124	3.902	4.214	2.408	708	79	**13.436**
Beni capitali immateriali 4.0	331	593	638	307	45	-	**1.914**
Beni capitali tradizionali immateriali	106	76	63	40	7	-	**291**
Ricerca, sviluppo e innovazione	-	420	840	840	420	-	**2.520**
Formazione 4.0	-	150	150	-	-	-	**300**
Totale	**2.560**	**5.142**	**5.905**	**3.595**	**1.180**	**79**	**18.461**
La tabella contiene arrotondamenti all'unità superiore o inferiore							

A questi importi vanno aggiunti quelli indicati nel Piano, sintetizzati nella tabella che segue:

Tempistica e finanziamenti previsti dal *Recovery fund*							
Tax. Credit (mn EUR)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totale**
Beni capitali materiali 4.0	1.402	2.576	2.782	1.589	467	52	**8.868**
Beni capitali immateriali 4.0	331	593	638	308	45	-	**1.914**
Beni capitali tradizionali immateriali	106	76	63	40	7	-	**291**

Tempistica e finanziamenti previsti dal *Recovery fund*							
Ricerca, sviluppo e innovazione	-	335	670	670	335	-	**2.008**
Formazione 4.0	-	150	150	-	-	-	**300**
Totale	**1.838**	**3.730**	**4.302**	**2.606**	**854**	**52**	**13.381**
La tabella contiene arrotondamenti all'unità superiore o inferiore							

Da quanto è indicato sempre negli allegati, le risorse in questione fanno parte delle sovvenzioni (e non dei prestiti) concessi con il Next-gen EU.

Da ultimo, da quanto emerge dagli allegati, non possono essere finanziati con i fondi cui al PNRR gli acquisti relativi a beni strumentali nei seguenti settori:
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
22 Fabbricazione di articoli in gomma e plastica
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
41 Costruzione di edifici
42 Ingegneria civile
43 Attività di costruzione specializzate
08 Altre attività minerarie e estrattive
17 Fabbricazione di carta e prodotti di carta
01 Produzione vegetale e animale, caccia e servizi connessi
50 Trasporto su acqua
19 Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati
20 Fabbricazione di prodotti chimici e prodotti chimici
51 Trasporto aereo
24 Fabbricazione di metalli di base
49 Trasporto terrestre e trasporto tramite condotte
23 Fabbricazione di altri prodotti minerali non metalliferi
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.

Articolo 4
(Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC)

L'**articolo 4** dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

In dettaglio il **comma 1 autorizza** i seguenti **finanziamenti** facenti parte della **linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova**:

- per la realizzazione del **secondo lotto costruttivo** di cui al **secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»,** la spesa complessiva di **925 milioni di euro,** così ripartiti:

(in milioni di euro)

***Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova* - ripartizione annuale delle risorse**									
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**TOTALE**
	20	100	150	200	150	65	95	45	**925**

- per la predisposizione della **progettazione definitiva** del **terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova**, la spesa complessiva di **25 milioni di euro**, di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.

  Si prevede che le **risorse** suddette siano **immediatamente disponibili**, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La **Relazione illustrativa** ricorda che la "**Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova**" è interamente localizzata nella Regione del Veneto, con estensione di circa 76,4 km. L'intervento è articolato in tre lotti funzionali, di cui:

- il **2^ Lotto Funzionale** "**Attraversamento di Vicenza**" è suddiviso in **due lotti costruttivi** e prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea AV/AC pari a 6,2 km in superficie, oltre il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Inoltre, il progetto prevede interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la realizzazione della nuova fermata "Vicenza Fiera", nonché interventi di riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di Viale Roma da Ovest e da Est. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera del 26.11.2020, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2021, n. 55. Per il 2^ lotto funzionale risulta finanziato il solo 1^ lotto costruttivo per 150 mln di €.
- il **terzo lotto funzionale** della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova prevede la realizzazione in superficie di circa 26 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica (l'art. 1, comma 4, della legge n. 55/2019, modificata dall'art. 13, comma 4, della legge n.21/ 2021, consente per l'anno 2021, ai soggetti

attuatori di poter avviare la progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione).

Si ricorda altresì che nel **PNNR** inviato alla Commissione europea, nell'ambito delle "Linee ad Alta Velocità nel Nord che collegano all'Europa" **(M3-C1-I.1.2),** è previsto un investimento per la tratta **Brescia-Verona e Verona-Bivio Vicenza pari a 3,67 mld €.**

Il **comma 2**, modifica l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di **autorizzare la spesa** complessiva **di 9.400 milioni di euro** per il **finanziamento** degli **interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria**, così annualmente ripartiti:

(in milioni di euro)

***Linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria*- ripartizione annuale delle risorse**										
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**TOTALE**
8	150	200	250	740	1.800	1.667	1.830	1.520	1.235	**9.400**

Si ricorda che il richiamato **art. 208, comma 3, del DL n. 34/2020** ha disposto che a valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, RFI fosse autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del **progetto di fattibilità tecnico-economica** degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.

Per quanto riguarda la **linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria**, la **Relazione illustrativa** evidenzia che: "sono stati individuati gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente. Tali interventi interessano le tratte Battipaglia-Praia, Praia-Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km. Il primo lotto prioritario, si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h). Questa tratta è stata suddivisa in **due lotti funzionali**: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km, il secondo da Romagnano a Praia, di estesa pari a 94 Km. Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia ed ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice jonica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km. Completa l'intervento dei lotti prioritari la nuova "galleria Santomarco", di estesa pari a circa 15 km che, oltre a consentire la richiusura funzionale della nuova linea AV sulla linea tirrenica esistente, costituisce l'opera prioritaria per sopperire ai limiti infrastrutturali della galleria esistente e consentire il potenziamento dell'itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Taranto - Bari".

Anche le **risorse stanziate dal comma 2 sono immediatamente disponibili**, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si ricorda in proposito che nel **PNNR** inviato alla Commissione europea, nell'ambito dei "Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci **(M3-C1-I 1.1),** sono previste risorse per l'**AV Salerno-Reggio Calabria pari a 1,8 miliardi €.**

Il **comma 3 reca la copertura finanziaria** delle disposizioni del presente articolo, per le quali si provvede **ai sensi del successivo articolo 5** del decreto stesso. Si tratta delle seguenti: 13 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 940 milioni di euro per l'anno 2025, 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032.

Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 5** provvede, in primo luogo, a determinare il **limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici** derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (**comma 1**). Reca quindi la **quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative **coperture finanziarie** (**comma 2**). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il **livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario** sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (**comma 3**). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le **occorrenti variazioni di bilancio** (**comma 4**).

In particolare, il **comma 1** stabilisce che gli **interessi passivi sui titoli del debito pubblico** derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera *a)*, sono **determinati nel limite massimo** di:

- 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni nel 2023, 83 milioni nel 2024, 144 milioni nel 2025, 231 milioni nel 2026, 325 milioni nel 2027, 433 milioni nel 2028, 577 milioni nel 2029, 728 milioni nel 2030, 897 milioni nel 2031, 1.061 milioni nel 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033,

che **aumentano**, ai fini della **compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto**, in:

- 1 milioni di euro nel 2021, 15 milioni nel 2022, 56 milioni nel 2023, 106 milioni nel 2024, 178 milioni nel 2025, 277 milioni nel 2026, 386 milioni nel 2027, 505 milioni nel 2028, 657 milioni nel 2029, 823 milioni nel 2030, 1.007 milioni nel 2031, 1.173 milioni nel 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

Il **comma 2** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in:

- 6.290,13 milioni di euro nel 2021,
- 9.314,69 milioni nel 2022,
- 9.944,70 milioni nel 2023,
- 9.010,70 milioni nel 2024,
- 9.519,68 milioni nel 2025,
- 8.982,96 milioni nel 2026,
- 4.507,90 milioni nel 2027,
- 4.564,40 milioni nel 2028,
- 2.742,00 milioni nel 2029,
- 2.463,00 milioni nel 2030,
- 1.267,00 milioni nel 2031,

- 1.061,00 milioni nel 2032,
- 1.199,10 milioni nel 2033,
- 1.192,40 milioni nel 2034 e
- 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035,

che **aumentano**, ai fini della compensazione degli effetti **in termini di indebitamento netto**, in:

- 5.555,90 milioni di euro nel 2027,
- 6.541,40 milioni nel 2028,
- 6.631,01 milioni nel 2029,
- 6.129,84 milioni nel 2030,
- 6.049 milioni nel 2031,
- 4.943 milioni nel 2032,
- 2.556,10 milioni nel 2033,
- 1.309,40 milioni nel 2034 e
- 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035.

Il comma 2 prosegue quindi con l'indicazione delle relative **coperture finanziarie,** a cui si provvede:

a) quanto a 6.280,53 milioni di euro nel 2021, 9.173,49 milioni nel 2022, 9.835,40 milioni nel 2023, 9.010,70 milioni nel 2024, 9.519,68 milioni nel 2025, 8.982,96 milioni nel 2026, 4.377,00 milioni nel 2027, 4.490,30 milioni nel 2028, 2.712,20 milioni nel 2029, 2.438,50 milioni nel 2030, 1.241,60 milioni nel 2031, 1.030,50 milioni nel 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, **in termini di indebitamento netto** 5.425 milioni nel 2027, 6.467,30 milioni nel 2028, 6.601,21 milioni nel 2029, 6.105,34 milioni nel 2030, 6.023,60 milioni nel 2031, 4.912,50 milioni nel 2032, 2.546 milioni nel 2033 e 1.306 milioni annui a decorrere dal 2034, mediante il **ricorso al maggiore indebitamento** autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Si rammenta, che il 15 aprile 2021, insieme al Documento di economia e finanza (DEF), il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l'**aggiornamento degli obietti programmatici di finanza pubblica** e del **piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT)**, già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020), sia con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da COVID-19.
Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'OMT fissando il **nuovo**

livello dell'indebitamento netto programmatico al -11,8 per cento del PIL nel 2021, al -5,9 per cento nel 2022, al -4,3 per cento nel 2023 e al -3,4 per cento nel 2024.
In **valore assoluto**, il maggiore indebitamento netto è fissato pari a 40 miliardi di euro nel 2021 e a circa 6 miliardi di euro medi annui dal 2022 al 2034.
Tali importi sono comprensivi, per gli anni dal 2021 al 2033, della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2034, l'autorizzazione all'indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.
In **termini strutturali**, l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al -9,3 per cento del PIL nel 2021, al -5,4 per cento nel 2022, al -4,4 per cento nel 2023 e al -3,8 per cento nel 2024.
Il **rapporto debito/PIL** è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.
Il nuovo profilo di avvicinamento all'OMT considera l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale, come illustrato nel DEF 2021.
L'**autorizzazione è stata approvata**, a maggioranza assoluta dei componenti, il **22 aprile 2021** dalla Camera con la risoluzione n. 6/00185 e dal Senato con la risoluzione n. 6/00184.
Si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 27 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera per un'illustrazione dettagliata della Relazione del Governo nell'ambito del quadro macroeconomico e finanziario delineato dal DEF 2021. Si veda inoltre il portale della documentazione della Camera dei deputati per un riepilogo delle relazioni al Parlamento e degli scostamenti di bilancio per l'emergenza COVID-19.

b) quanto a 9,6 milioni nel 2021, 141,2 milioni nel 2022, 109,3 milioni nel 2023, 130,9 milioni nel 2027, 74,1 milioni nel 2028, 29,8 milioni nel 2029, 24,5 milioni nel 2030, 25,4 milioni nel 2031 e 30,5 milioni nel 2032, mediante corrispondente **utilizzo delle maggiori entrate** derivanti dall'articolo 1, comma 3;

c) quanto a 10,1 milioni nel 2033 e 3,4 milioni nel 2034, mediante corrispondente **riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Si tratta del **Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**. Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel **bilancio per il 2021-2023** (legge n. 178 del 2020 e relativo D.M. 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli), il Fondo presenta una **dotazione** di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023.
La dotazione del Fondo è stata da ultimo **ridotta** di circa 5,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo

11, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 22 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), nonché di 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni per l'anno 2024 e di 8 milioni per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 42, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "sostegni") in corso di esame alla Camera dei deputati. Il medesimo decreto-legge n. 41 del 2021 prevede altresì, all'articolo 41, un **incremento** della dotazione del Fondo di 550 milioni di euro per l'anno 2021.

Si rileva che la somma degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, per l'anno 2021 così come indicati agli articoli 1, 3 e 4 non risulta coerente, probabilmente per un refuso, con l'ammontare degli oneri riportati per lo stesso anno dal comma 2 del presente articolo, evidenziando una mancata copertura per 50 milioni di euro per l'anno 2021. La differenza sembra in particolare da attribuirsi all'articolo 1. Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota di lettura n. 223 del Servizio del bilancio del Senato.

Il **comma 3** sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) con l'**allegato 1** annesso al presente decreto.

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)* della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 determina, mediante **rinvio all'allegato 1** annesso alla legge di bilancio medesima, i **livelli massimi del saldo netto da finanziare**, in termini di competenza e di cassa, e del **ricorso al mercato finanziario** in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2021, 2022 e 2023).
I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Si rammenta, inoltre, che il **saldo netto da finanziare** (SNF) è pari alla **differenza tra le entrate finali e le spese finali** iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.
Il **ricorso al mercato finanziario**, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare **ricorso al debito** per far fronte alle **spese che non sono coperte dalle entrate finali**. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

L'allegato 1 della legge di bilancio 2021 era già stato sostituito dall'art. 22-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "proroga termini") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 30 del 2021 e dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "sostegni"). In precedenza l'allegato era stato modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2021, abrogato dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 21 del 2021 a norma del quale restano validi gli atti

e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 7 del 2021.

Per effetto dell'articolo in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 risultano corrispondenti a quelli della seguente tabella (in grassetto i nuovi valori risultanti dalla modifica).

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020)
(tra parentesi i valori dell'allegato 1 della legge di bilancio 2021 come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 41 del 2021)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	**-242.281** (-236.000)	**-166.374** (-157.200)	**-148.536** (-138.700)
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	**529.516** (523.235)	**440.671** (431.497)	**503.586** (493.750)
- CASSA			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**, **tenuto** conto degli effetti derivanti dalla presente legge	**-335.281** (-329.000)	**-217874** (-208.700)	**-208.036** (-198.200)
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	**622.646** (616.365)	**492.171** (482.997)	**563.086** (553.250)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il **comma 4**, infine, **autorizza** il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad **apportare**, con propri decreti, le **occorrenti variazioni di bilancio**.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il decreto-legge è dunque vigente dall'**8 maggio 2021**.